

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	
Data della delibera	
Oggetto	Assunzione personale
Contenuto	Proroga contratto di lavoro a tempo determinato dirigente farmacista – Montagnani Sabrina

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOS ASSUNZIONI E RAPPORTI CON ESTAR
Direttore della Struttura	OCCHIOLINI GINEVRA
Responsabile del procedimento	OCCHIOLINI GINEVRA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
17.905	Stipendi dirigenti sanitari TD	3B06010210	2021
29.841,66	Stipendi dirigenti sanitari TD	3B06010210	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

viste:

- la Legge Finanziaria anno 2008 (Legge 24.12.07 n.244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.12.07 n.300;
- la Legge di Bilancio anno 2021 (legge 30.12.20 n.178) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 n.322;
- la L.R. n.42 del 01.08.06 “Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale” e s.s.mm.ii.;
- la delibera della Giunta Regionale Toscana n.142 del 25.02.08 avente per oggetto “Legge Regionale 1 agosto 2006, n.42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale). Indirizzi alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2008”;

richiamata la delibera n.311/20, relativa all’assunzione a tempo determinato, in mancanza di valida graduatoria concorsuale, di Dirigenti Farmacisti, adottata al fine di garantire continuità all’attività farmaceutica di varie strutture aziendali;

dato atto che a seguito di tale provvedimento veniva stipulato, fra gli altri, contratto individuale di lavoro a tempo determinato per dodici mesi, nel profilo di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera con la dott.ssa Montagnani Sabrina con decorrenza 17.08.20 fino al 16.08.21;

vista la nota, in atti, del Direttore della SOC Farmacia Ospedaliera vistata dal Direttore Dipartimento del Farmaco, con la quale, perdurando le motivazioni che ne avevano determinato l’assunzione, richiede la proroga per dodici mesi del contratto suddetto al fine di poter garantire continuità all’attività farmaceutica svolta dalla stessa SOC;

visto l’art.36 co.2 del D.Lgs.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;

considerato il D.Lgs 368/01 che disciplinava le modalità di conferimento e proroga dei contratti a tempo determinato con effetto anche per il Servizio Sanitario Nazionale in virtù del richiamo operato dal citato art. 36;

atteso che l’art. 4, comma 5, del D.L. 158/2012 convertito con L.189/2012 è intervenuto sulla materia modificando il suddetto D.Lgs 368/01, mediante l’inserimento dopo il comma 4 –bis dell’art. 10 del seguente: “4 ter - Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il

rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis”;

preso atto che con D. Lgs. 15.6.15, n.81 il predetto D. Lgs. 368/01 è stato abrogato nei termini di cui all'art. 55, comma 1, lett. B, e che il medesimo D. Lgs 81/2015 ha chiarito, giusta art. 29, comma 2, di non trovare applicazione nei confronti del personale del S.S.N.;

ritenuto pertanto che debba considerarsi ancora pienamente operante la portata normativa del sopra citato art. 4, co 5, D.L. 158/2012 convertito con L. 189/2012;

dato atto altresì che il numero dei contratti a tempo determinato di dirigenti stipulati da questa Azienda è inferiore al limite annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio del corrente anno, come previsto dal vigente dall'art.108 comma 3 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 – 2018;

dato atto che, in assenza di ulteriori interventi normativi, per esigenze di carattere temporaneo risulta possibile prorogare l'incarico in oggetto al fine di garantire l'attività di pertinenza della SOC Farmacia Ospedaliera;

dato atto altresì che questa Azienda, con il presente provvedimento di proroga, determina per l'incarico in argomento una durata complessiva inferiore al limite massimo di tre anni previsto dall'art.57 del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016/2018;

ritenuto quindi prorogare il contratto a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Montagnani Sabrina dal 17.08.2021 e fino al 16.08.2022;

dato atto che il costo derivante dall'adozione del presente atto, quantificato in euro 47.746,66, oneri esclusi, è attribuito al conto di contabilità generale 3B06010210 “Stipendi dirigenti sanitari TD”, di cui euro 17.905,00 da prevedere nel Bilancio 2021 e euro 29.841,66 nel Bilancio 2022 e che sono rispettati i limiti di spesa del personale previsti dall'art.2 co.71 della L.191/09 e ss.mm.ii. (corrispondenti all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%), sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022;

preso atto che il Direttore SOSD Assunzioni e rapporti con ESTAR, Dott.ssa Ginevra Occhiolini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa Dott.ssa Occhiolini quale Responsabile del Procedimento;

vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento stesso;

ritenuto opportuno, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire le attività di pertinenza della SOC Farmacia Ospedaliera, dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

su proposta del Direttore SOSD Assunzioni e rapporti con ESTAR,

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prorogare il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa Montagnani Sabrina dal 17.08.21 e fino al 16.08.2022;
2. che la proroga dell'incarico in argomento, dovuta alla necessità di garantire continuità alle attività della SOC Farmacia Ospedaliera, determina una durata complessiva inferiore al limite massimo di tre anni previsto dall'art.108 co.2 del CCNL Area Sanità 19.12.19;
3. di attribuire il costo derivante dall'adozione del presente atto, quantificato in euro 47.746,66, oneri esclusi, al conto di contabilità generale 3B06010210 "Stipendi dirigenti sanitari TD", di cui euro 17.905,00 da prevedere nel Bilancio 2021 e euro 29.841,66 nel Bilancio 2022, dando atto che sono rispettati i limiti di spesa del personale previsti dall'art.2 co.71 della L.191/09 e ss.mm.ii. (corrispondenti all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%), sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022;
4. di dichiarare, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di garantire le attività di pertinenza della SOC Farmacia Ospedaliera, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R.T. n.40 del 24.02.05 e ss.mm.ii;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art.42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)